



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante “Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato” ed in particolare l’articolo 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 19;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente “Codice dell’Amministrazione digitale”;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ed in particolare l’articolo 1, comma 68, che dispone in merito al limite retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 3;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 10 del 19 dicembre 2007, concernente “Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Visto il decreto dell’Avvocato generale n. 34 del 4 marzo 2019 recante “Codice di comportamento per il personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 210 del 29 novembre 2023, concernente “Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell’Avvocatura dello Stato”;

Visto il decreto dell’Avvocato generale n. 74 del 7 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 26 marzo 2024, concernente “Direttiva dell’Avvocato generale recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali”;

Visto il decreto dell’Avvocato generale n. 6 del 14 gennaio 2025, con il quale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è stato adottato, fra l’altro, a partire dal ciclo della *performance* 2025, il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* delle strutture e del personale dirigente e non dirigente dell’Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto dell’Avvocato generale n. 80 del 20 maggio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 6 giugno 2025, con il quale sono state graduate le funzioni dirigenziali non generali dell’Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto dell’Avvocato generale n. 139 del 22 luglio 2025, con il quale è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;

Visto il decreto congiunto dei Segretari generali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato n. 148, del 10 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

Speciale - Concorsi ed Esami n. 60 dell'8 agosto 2023, con cui è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 16 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia, elevati a 21, da inquadrare nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, di cui n. 9 posti destinati all'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto congiunto dei Segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato n. 154, del 30 maggio 2025, con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso sopracitato e sono stati dichiarati ventuno vincitori e ventotto idonei;

Vista la comunicazione n. 24 del 7 luglio 2025, con la quale è stato pubblicato sui siti istituzionali delle rispettive Istituzioni, l'elenco delle sedi da ricoprire con contestuale invito ai medesimi vincitori a comunicare, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del bando di concorso *de quo*, l'ordine di preferenza di Istituzione e di sede di servizio, unitamente ad eventuali titoli di precedenza;

Considerato che il termine di scadenza per la comunicazione dell'ordine di preferenza Istituzione e di sede di servizio è stato fissato alle ore 20:00 del giorno 15 luglio 2025;

Preso atto dell'ordine di preferenza, comunicato da ciascun candidato in applicazione del surrichiamato art. 16, comma 2, del bando;

Preso atto dei titoli di precedenza comunicati da ciascun candidato sia ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, sia ai sensi dell'art. 33, comma 5, della medesima legge;

Tenuto conto che l'assegnazione a una delle due Istituzioni e alla sede, laddove indicata, è avvenuta tenendo conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, oltre che di eventuali titoli di precedenza;

Visto l'atto congiunto dei Segretari generali n. 196, dell'8 agosto 2025, con cui è stata disposta, l'assegnazione provvisoria, tra gli altri, all'Avvocatura dello Stato, di n. 9 dirigenti amministrativi di seconda fascia in virtù delle preferenze espresse ai sensi dell'art. 16, comma 2, del predetto bando di concorso;

Visto l'atto congiunto dei Segretari generali n. 236, dell'8 settembre 2025, con cui è stata disposta, l'assegnazione temporanea alle sedi centrali delle due Istituzioni per il tempo necessario al completamento del percorso formativo di cui all'art. 17, comma 3, del bando di concorso;

Considerato che, in data 9 settembre 2025, sono stati assunti ed hanno preso regolarmente servizio, a seguito delle rinunce intervenute, n.8 dirigenti amministrativi assegnati all'Avvocatura dello Stato;

Visto l'atto congiunto dei Segretari generali n. 275, del 30 settembre 2025 ed in particolare l'art. 2 che ha disposto l'assegnazione definitiva all'Avvocatura dello Stato, tra gli altri, della dott.ssa Antonina CRUDELE;

Ritenuta la necessità di procedere al conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Avvocatura dello Stato, al fine di proseguire nell'attuazione



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

del processo di riorganizzazione degli uffici previsto dal sopraindicato Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 210 del 2023, secondo i criteri e le procedure stabilite con la menzionata Direttiva dell'Avvocato generale n. 74 del 2024;

Visto il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 9 settembre 2025 con il quale la dott.ssa Antonina CRUDELE è stata assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico dirigenziale non generale alla dott.ssa Antonina CRUDELE presso l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto di attribuire l'incarico di dirigente dell'Ufficio amministrativo unico dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, alla dott.ssa Antonina CRUDELE, secondo i criteri e le procedure stabilite con decreto dell'Avvocato generale n. 74/2024, tenendo conto anche della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito, per un triennio a decorrere dal 7 ottobre 2025;

Ritenuto che il dirigente possiede adeguate e specifiche competenze professionali per ricoprire l'incarico di direzione del predetto Ufficio;

Acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'interessata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

Decreta

Articolo 1

(Conferimento dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Antonina CRUDELE, dirigente amministrativo del ruolo dell'Avvocatura dello Stato, è conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio amministrativo unico dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia di cui all'art. 15 del D.P.C.M. n. 210 del 2023.

Articolo 2

(Obiettivi connessi all'incarico)

1. Il dirigente, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e di buon andamento della P.A., oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari, assicura:
 - lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il predetto ufficio dall'art. 15 del D.P.C.M. n. 210 del 2023, nonché gli obiettivi di trasparenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1-quater, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione alle competenze dell'ufficio, nonché agli atti di indirizzo e al piano integrato di attività e organizzazione, emanati annualmente dall'Avvocato Generale dello Stato;



Il Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato

- la cura e il coordinamento degli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi dell'ufficio.
- 2. Con successivi atti, nel periodo di durata del presente incarico, potranno essere determinati eventuali ulteriori obiettivi da conseguire, anche in considerazione dei contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione.
- 3. Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali, il dirigente provvede, inoltre, alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività.

Articolo 3 *(Incarichi aggiuntivi)*

Il dirigente attende, altresì, agli altri incarichi che saranno conferiti in ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

Articolo 4 *(Durata dell'incarico)*

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1, è conferito per un triennio a decorrere dal 7 ottobre 2025.

Articolo 5 *(Trattamento economico)*

Il trattamento economico da corrispondere al dirigente, in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo e il Segretario generale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL SEGRETARIO GENERALE